

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2654

---

## DISEGNO DI LEGGE

### APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*il 9 settembre 2020 (v. stampato Senato n. 1169)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**(MOAVERO MILANESI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(SALVINI)**

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(BONAFEDE)**

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TRIA)**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 9 settembre 2020*

---

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017.

### Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

### Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4, paragrafo 1, lettera o), e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 22.748 annui a decorrere dall'anno 2020, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di cui agli articoli 4 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 66.757 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con pro-

pri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 10, paragrafo 1, e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

**ACCORDO**

**TRA**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**E**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA**

**SULLA COOPERAZIONE**

**IN MATERIA DI SICUREZZA**



## PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, di seguito denominati congiuntamente "Parti" e separatamente "Parte";

**CONSAPEVOLI** delle conseguenze negative che la criminalità nelle sue varie forme ha sull'ordine e la sicurezza pubblica e sul benessere dei cittadini;

**RICONOSCENDO** l'esigenza di rafforzare la cooperazione internazionale tra le forze di polizia di entrambi gli Stati nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo;

**RICHIAMANDO** la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonché la Convenzione Unica sulle sostanze stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), così come emendata dal Protocollo aggiuntivo (Ginevra, 25 marzo 1972), la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971), la Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988), il "Piano Globale d'Azione" (New York, 23 febbraio 1990), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata Transnazionale e i relativi Protocolli aggiuntivi contro il "Traffico Illecito di Migranti via Terra, Mare e Aria" e per "Prevenire, Reprimere e Punire la Tratta di Persone, in particolare di Donne e Bambini", firmati a Palermo dalla Repubblica Italiana e dalla Repubblica di Argentina il 12 dicembre 2000, il "Protocollo contro la Produzione e il Traffico Illecito di Armi da Fuoco, loro Parti e Componenti e Munizioni", firmato dalla Repubblica Italiana il 14 novembre 2001 e dalla Repubblica Argentina il 7 ottobre 2002, nonché la Risoluzione dell'Assemblea Generale n. 58/4 del 31 ottobre 2003 - Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione ed anche le pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le Convenzioni contro il terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite, alle quali la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina hanno aderito;

**CONSIDERATI** l'"Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalità organizzata", firmato, a Roma, il 6 ottobre 1992;

**DESIDEROSI** di consolidare le amichevoli relazioni esistenti tra i due Stati;

**NEL RISPETTO** degli ordinamenti e delle legislazioni nazionali e degli obblighi internazionali assunti dalle Parti, nonché, per l'Italia, di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea;

**HANNO CONVENUTO** quanto segue:

### Articolo 1

#### OBBIETTIVO

Le Parti concordano che l'obiettivo del presente Accordo è quello di promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione di polizia per prevenire e contrastare la criminalità nelle sue varie forme e il terrorismo.



**Articolo 2****AUTORITA' COMPETENTI**

1. Le Autorità competenti per l'attuazione del presente Accordo sono:
  - a. per la Parte italiana, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
  - b. per la Parte argentina, il Ministero della Sicurezza.

**Articolo 3****SETTORI DI COOPERAZIONE**

1. Le Parti collaborano per la prevenzione e il contrasto della criminalità nelle sue varie forme, con particolare riferimento ai seguenti settori:
  - a. criminalità organizzata transnazionale;
  - b. reati contro la vita e l'integrità fisica;
  - c. reati contro il patrimonio;
  - d. produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e dei relativi precursori chimici, nonché di sostanze chimiche di base utilizzate nel processo di fabbricazione;
  - e. tratta di persone e traffico illecito di migranti;
  - f. traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi e tossici;
  - g. criminalità informatica e pedopornografia *on line*;
  - h. reati economici e finanziari, incluso il riciclaggio;
  - i. corruzione.
2. Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e repressione del terrorismo.
3. Il presente Accordo non produrrà effetti in materia di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria.

**Articolo 4****FORME DI COOPERAZIONE**

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 3, le Autorità competenti cooperano con le seguenti modalità:
  - a. scambio di informazioni sui reati, sui gruppi criminali organizzati, sui gruppi strutturati e sui soggetti coinvolti, nonché sulla loro struttura, gestione e *modus operandi*;
  - b. scambio di informazioni per la ricerca di latitanti;
  - c. scambio di informazioni sui gruppi terroristici operanti nei rispettivi territori e sui soggetti coinvolti, nonché sul loro *modus operandi*;
  - d. scambio di informazioni sui reati relativi alle sostanze stupefacenti o psicotrope e dei relativi precursori chimici, sui reati ad essi connessi; sui luoghi e sui metodi di produzione e fabbricazione della droga, sui nuovi tipi di droghe, sulle rotte e i mezzi usati dai trafficanti, comprese le modalità di occultamento e sulle principali tecniche di analisi della droga;



- e. adozione di misure operative in supporto alle iniziative di carattere info-investigativo e allo scambio delle informazioni e dei dati sui soggetti e sulle organizzazioni criminali di reciproco interesse, ovvero operanti nei territori dei rispettivi Paesi;
  - f. scambio delle informazioni sugli strumenti normativi, scientifici e tecnologici per combattere la criminalità, comprese le tecniche di analisi criminale;
  - g. scambio, qualora necessario e ai soli fini di studio, dei risultati delle analisi relative ai campioni di droga sequestrata;
  - h. scambio di informazioni, tecniche e prassi operative per l'individuazione, la localizzazione e il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita;
  - i. scambio di informazioni, tecniche e prassi operative dirette a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;
  - j. scambio delle informazioni sull'immigrazione illegale e sulle metodologie impiegate per combattere la tratta di persone e il traffico illecito di migranti attraverso le frontiere;
  - k. scambio delle informazioni sui passaporti e sugli altri documenti di viaggio, sui visti e sui timbri di ingresso e uscita, al fine di individuare documenti falsi e contraffatti;
  - l. identificazione e riammissione dei propri cittadini presenti sul territorio dell'altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione, con la possibilità di elaborare un protocollo applicativo contenente le modalità operative per una migliore attuazione di tale collaborazione;
  - m. scambio delle informazioni per il contrasto ai reati di pedopornografia *online* e di criminalità informatica;
  - n. adozione delle misure necessarie per coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate, la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura;
  - o. scambio delle informazioni sulla formazione e buone prassi del personale di polizia, con la possibilità di realizzare scambi di esperienze e di esperti e di organizzare corsi e attività addestrative;
  - p. esecuzione delle richieste di assistenza previste dall'articolo 5;
  - q. scambio di altre informazioni di interesse reciproco per le Autorità competenti.
4. La cooperazione prevista nel presente Accordo si realizza attraverso i Punti di contatto designati dalle Autorità competenti, di cui all'articolo 2, utilizzando in via principale il canale Interpol. Con l'entrata in vigore del presente Accordo le Autorità competenti si comunicano i rispettivi Punti di contatto, per iscritto, utilizzando la via diplomatica, il canale Interpol o gli Ufficiali di collegamento distaccati nei rispettivi Stati.

#### Articolo 5

#### RICHIESTE DI ASSISTENZA

1. La cooperazione prevista dal presente Accordo avviene sulla base delle richieste di assistenza avanzate dall'Autorità competente interessata o su iniziativa dell'Autorità competente che ritenga che detta assistenza possa essere di interesse per l'altra Autorità competente.
2. Le richieste di assistenza vengono effettuate per iscritto. In casi di emergenza, le richieste possono essere effettuate oralmente, ma devono essere confermate per iscritto entro i successivi sette (7) giorni lavorativi.





3. Le richieste di assistenza devono contenere:

- a. il nome dell'Autorità competente richiedente;
- b. il nome dell'Autorità competente destinataria della richiesta di assistenza;
- c. i dettagli sul caso;
- d. l'obiettivo e i motivi della richiesta;
- e. una descrizione dell'assistenza richiesta;
- f. ogni altra informazione che possa contribuire ad un'effettiva esecuzione della richiesta.

#### Articolo 6

##### RIFIUTO DELL'ASSISTENZA

1. L'assistenza prevista nel presente Accordo può essere rifiutata se l'Autorità competente richiasta ritiene che l'esecuzione della richiesta sia pregiudizievole per i diritti umani e le libertà fondamentali, la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali, o ritiene che sia in conflitto con la legislazione nazionale o con i propri obblighi internazionali.
2. L'assistenza può anche essere respinta se l'esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per le risorse finanziarie dell'Autorità competente richiasta.
3. L'Autorità competente richiasta può, prima di rifiutare l'assistenza, consultare l'Autorità competente richiedente al fine di verificare se l'assistenza può essere fornita secondo i termini e le condizioni che si reputano necessarie. In caso di accettazione di tali condizioni da parte di entrambe le Autorità competenti, esse devono impegnarsi a rispettarle.
4. L'Autorità competente richiasta comunica per iscritto all'Autorità competente richiedente il totale o parziale rifiuto di assistenza, con una spiegazione delle ragioni di tale rifiuto.

#### Articolo 7

##### ESECUZIONE DELLE RICHIESTE

1. Le Autorità competenti adottano le misure necessarie per garantire l'esecuzione delle richieste di assistenza.
2. L'Autorità competente richiedente viene informata immediatamente su eventuali circostanze che possono impedire o ritardare l'esecuzione della richiesta.
3. Se l'esecuzione della richiesta di assistenza esula dalle attribuzioni dell'Autorità competente richiasta, la stessa lo comunica immediatamente all'Autorità competente richiedente.
4. L'Autorità competente richiasta, se lo ritiene necessario per eseguire o agevolare l'esecuzione della richiesta di assistenza, può richiedere all'Autorità competente richiedente informazioni supplementari.
5. L'Autorità competente richiasta informa quanto prima l'Autorità competente richiedente in merito ai risultati dell'esecuzione della richiesta.



## Articolo 8

## PROTEZIONE DEI DATI

1. Le Parti concordano che i dati personali, trasferiti in attuazione del presente Accordo, sono trattati esclusivamente per le finalità da esso previste, in conformità con le legislazioni nazionali e gli obblighi internazionali sui diritti umani.
2. I dati personali scambiati tra le Autorità competenti delle Parti vengono protetti in conformità con la legislazione nazionale sullo scambio dei dati e delle informazioni, nel rispetto delle condizioni definite dalle Autorità competenti che effettuano il trasferimento dei dati personali ed in conformità con le condizioni e i principi relativi alla protezione dei dati personali.
3. Le Parti garantiscono un equivalente livello di protezione dei dati personali ottenuti ai sensi del presente Accordo. Le Autorità competenti adottano le necessarie misure tecniche ed organizzative per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o non autorizzata, perdita accidentale o divulgazione non autorizzata, alterazione, accesso da parte di persone non autorizzate o da eventuali forme non autorizzate di elaborazione.
4. Le informazioni e i documenti ricevuti da un'Autorità competente in conformità al presente Accordo non possono essere divulgati ad altri soggetti, Stati od organizzazioni internazionali, se non previo consenso scritto dell'Autorità competente che li ha forniti.
5. Su richiesta dell'Autorità competente che trasmette i dati, l'Autorità competente ricevente è obbligata a correggere, bloccare o cancellare, in conformità con la propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che risultino inesatti o incompleti, ovvero nel caso in cui la loro raccolta o ulteriore elaborazione sia in contrasto con il presente Accordo o con le norme applicate dall'Autorità competente che trasmette detti dati.
6. Qualora l'Autorità competente si renda conto che i dati ricevuti dall'altra Autorità competente, ai sensi del presente Accordo, siano inesatti, adotta tutte le misure necessarie per tutelarsi dal fare erroneo affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la correzione o la cancellazione degli stessi.
7. Ciascuna Autorità competente, qualora si renda conto che i dati che ha trasmesso o ricevuto dall'altra Autorità competente, ai sensi del presente Accordo, siano inesatti, inattendibili o destano seri dubbi, lo rappresenta all'altra Autorità competente.
8. Le informazioni classificate sono scambiate e protette tra le Autorità competenti in conformità con le disposizioni della legislazione nazionale e in linea con gli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate ai quali aderiscono le Parti.
9. Le modalità e le misure di protezione dei sistemi per la comunicazione dei dati, attraverso i quali vengono scambiate informazioni classificate tra le Autorità competenti, vengono stabilite in conformità con la legislazione nazionale e gli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate ai quali hanno aderito le Parti.



**Articolo 9****RIUNIONI E CONSULTAZIONI**

Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, nonché per valutare e migliorare la cooperazione, i rappresentanti delle Autorità competenti possono, se necessario, tenere riunioni e consultazioni, anche con modalità di videoconferenza.

**Articolo 10****SPESE**

1. Le spese ordinarie per l'esecuzione delle richieste di assistenza sono sostenute dall'Autorità competente che riceve la richiesta, se non altrimenti concordato per iscritto da entrambe le Autorità competenti. Nel caso in cui la richiesta di assistenza comporti spese elevate o straordinarie, le Autorità competenti si consultano per stabilire i termini e le condizioni con cui dovrà essere trattata la richiesta, nonché le modalità di ripartizione delle spese.
2. Salvo se altrimenti concordato dalle Autorità competenti, le spese per le riunioni sono sostenute dall'Autorità competente ricevente, mentre le spese di viaggio e di soggiorno sono sostenute dall'Autorità competente inviante.

**Articolo 11****LINGUE DI LAVORO**

Nell'ambito della cooperazione prevista dal presente Accordo, le Parti concordano sull'utilizzo dell'italiano e dello spagnolo, quali lingue di lavoro.

**Articolo 12****COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Eventuali controversie tra le Parti derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione del presente Accordo vengono risolte per via diplomatica o attraverso consultazioni e negoziati.

**Articolo 13****DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta delle Parti attestante il completamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore. Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di tempo indeterminato, salvo che una delle Parti non notifichi all'altra Parte, per iscritto e attraverso i canali diplomatici, l'intenzione di denunciare l'Accordo, almeno sei (6) mesi prima della data proposta per la cessazione.




2. Le Parti, su reciproco consenso scritto, possono integrare o emendare il presente Accordo, in conformità alle procedure indicate nel precedente comma. Le integrazioni e gli emendamenti concordati entrano in vigore al completamento della necessaria procedura interna e costituiscono parte integrante del presente Accordo.
3. Con l'entrata in vigore del presente Accordo cessa di produrre effetti, per quanto riguarda esclusivamente la cooperazione di polizia, l'“Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalità organizzata”, firmato a Roma il 6 ottobre 1992.

IN FEDE DI CIO', i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo in due originali, ciascuno nella lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

FATTO a Buenos Aires il giorno 8 del mese di maggio dell'anno 2017.

PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

